

argomentazioni assolutamente insuperabili nel corso dell'esame dibattimentale; spiegazioni di cui la sentenza, come già rilevato, non dà nemmeno parzialmente conto.

Si è quindi costretti a leggere nella motivazione di questa sconcertante sentenza che una pronuncia di segno negativo sull'ammissibilità del concordato preventivo, motivata non si sa bene da che cosa, *"non avrebbe necessariamente aperto la strada al fallimento, ma avrebbe con ogni probabilità innescato procedure diverse, quali la liquidazione coatta amministrativa, ciò che equivale a dire che il Giudice Greco in quella fase non palesò affatto l'intenzione di volersi liberare di una procedura oggettivamente complessa e scomoda come sarebbe stato umanamente comprensibile, ma al contrario mostrò di volerla mantenere tal quale sotto il suo controllo" (!!).*

Tutto è dunque possibile per il giudice estensore pur di sostenere che dietro l'operato del Dott. Greco "c'è del marcio"; anche enunciare in una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano la "massima di esperienza" secondo cui quando ad un giudice arriva un fascicolo complicato la prima cosa a cui pensa è liberarsene e, se ciò non avviene, vuol dire che "c'è sotto qualcosa"!

Ma il travisamento dei dati processuali prosegue senza sosta nella sentenza impugnata e quindi ecco che la motivazione propone subito altri interessanti spunti di riflessione.